

Gli esplosivi in parola sono prodotti in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.01.0032 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 18 settembre 2001 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice 42 del 23 aprile 2021, emessa dal medesimo organismo.

Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 19 OOT del 4 aprile 2022, rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Owen Oil Tools LP (OOT)» presso lo stabilimento sito in Godley (Texas - USA).

L'esplosivo denominato «Oilfield Percussion Detonators Style 3 51-6956-3» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0455 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America in data 22 dicembre 2011.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.03.0045 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 24 marzo 2003 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice C5 del 18 agosto 2010, emessa dal medesimo organismo.

Per il citato esplosivo il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. LOM 23EXP9025, rilasciato dall'organismo notificato «LOM» (Spagna) in data 26 gennaio 2023.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pacific Scientific Energetic Materials Co.» presso lo stabilimento sito in Chandler (Arizona - USA).

Il detonatore elettrico ad alta intensità denominato «Oilfield EBW Detonator 2-300180-3» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0456 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America in data 30 settembre 2011.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.03.0042 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 24 marzo 2004 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice C2 del 9 novembre 2005, emessa dal medesimo organismo.

Per il citato esplosivo il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. XD 007796 001 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 14 novembre 2023.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pacific Scientific Energetic Materials Company» presso lo stabilimento sito in Chandler (Arizona - USA).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03571

### Classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 20151/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Expuls», già classificato, con numero ONU 0241 1.1D, nella II categoria di cui all'art. 82 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo Regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/4/13 2005 CE (10) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009, è fabbricato, in conformità alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 3 al certificato Ineris (Francia) n. 0080.EXP.99.0028 del 25 giugno 1999, emesso dal medesimo organismo notificato in data 25 marzo 2010, dalla EPC France presso lo stabilimento sito in Saint Martin de Crau - Francia.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 4 rilasciato dal citato organismo notificato in data 15 dicembre 2015, è aggiunta la denominazione alternativa «Euronix».

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03572

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Comunicato relativo al decreto direttoriale 27 giugno 2024 - Attività di monitoraggio e controllo sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) beneficiari dei contributi per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 giugno 2024, sono stati definiti, in sostituzione della precedente disciplina recata dal decreto direttoriale 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio nonché le modalità di espletamento dell'attività di controllo sulla gestione delle risorse dei fondi rischi costituiti con i contributi assegnati ai confidi in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 2 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

24A03551

